

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE ECOMUSEO BRANCIFORTI

Articolo 1

– Denominazione - Sede - Durata –

È costituita, per volontà del Comune di Leonforte , una Fondazione denominata "ECOMUSEO BRANCIFORTI", con sede legale in Leonforte corso Umberto n. 231

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione così costituita procederà a richiedere la iscrizione agli enti competenti per il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 2

– Scopo e Ambito Territoriale –

La Fondazione "ECOMUSEO BRANCIFORTI" è un'istituzione di diritto pubblico senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è:

- la conservazione e la valorizzazione del territorio, inteso nella sua più ampia accezione e sul recupero delle identità locali;
- documentare, recuperare, testimoniare, salvaguardare e far conoscere la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, il paesaggio naturale, le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni tipiche locali, nonché il modo in cui gli insediamenti tradizionali hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio geografico dell'entroterra siciliano;
- orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, turistica, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione.

Articolo 3

– Patrimonio e Risorse Economiche –

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

● dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 50.000,00, dei quali indisponibili Euro 50.000,00, nonché della sede dell'Ecomuseo Branciforti , sito in Leonforte Via Granfonte , in catasto fg. 44, part. 2775 comprensivo del relativo arredamento;

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie .

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Comune di Leonforte destina alla Fondazione quale propria sede amministrativa i locali dell'EcoMuseo , sito in Via Granfonte) .

Articolo 4
- Organi della Fondazione -

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico
- Il Direttore

Articolo 5
- Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n.5 membri

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della fondazione, è nominato direttamente dal sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Sindaco provvede alla loro sostituzione mediante una nuova designazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice-Presidente.

La nomina del Presidente è riservata al Sindaco tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ,o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 6
- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Vice-Presidente ;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già

- allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 13.

Articolo 7

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata (o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione); nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza di almeno quattro componenti e con il voto favorevole della maggioranza presente alla riunione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 8

- Poteri del Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 9

- Direttore

Il Direttore è nominato dal Sindaco ed è scelto tra dipendenti comunali di cat D, titolari di posizione organizzativa, di comprovata esperienza e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono. Cura ,altresì, la gestione amministrativo-contabile dell'ente , dirige il personale che presta servizio a qualunque titolo presso la Fondazione. Al Direttore spetta a carico del Comune una integrazione , sino ad un massimo del 30% del compenso di posizione organizzativa in godimento all'atto della nomina. Al Direttore non spetta alcun altro compenso a qualunque titolo, fatti salvi i rimborsi per missioni e trasferte, vitto e alloggio effettuati nell'interesse della fondazione. Per lo svolgimento delle attività il dipendente è considerato regolarmente in servizio.

Articolo 10

- Revisore Unico -

La revisione dei conti è affidata al Collegio dei revisori del Comune di Leonforte o Revisore Unico qualora l'ente sia soggetto a tale figura .

Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

I Revisori o Revisore Unico possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Collegio o del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11

- Esercizio finanziario -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12

- Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite -

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 13

- Liquidazione ed estinzione della fondazione -

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).
Considerata la natura pubblica della Fondazione, il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto al Comune di Leonforte.

Articolo 14
- Norme applicabili -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

STATUTO DELLA FONDAZIONE ECOMUSEO BRANCIFORTI

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

1. È costituita una Fondazione denominata “ECOMUSEO BRANCIFORTI, con sede in Leonforte, Corso Umberto n.231 .
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “E.B.FONDAZIONE E.T.S.”.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «Ente del terzo Settore » o dell'acronimo «ETS».

Articolo 2

Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità promozione dello sviluppo socio economico e culturale del territorio
2. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, delle tradizioni e delle peculiarità del territorio. Fatto salvo quanto previsto dall'atto costitutivo e in armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà principalmente i seguenti scopi:
 - a. Promozione e diffusione del Turismo religioso (Settimana Santa – Festa tradizionale di San Giuseppe);
 - b. Promozione e diffusione del geo-turismo (i percorsi dell'acqua di Leonforte)
 - c. Organizzazione di eventi di promozione culturale e artistico-teatrale (Premio Nazionale di teatro e di micronarrativa ed eventi collaterali), Giornata dell'emigrante;
 - d. Promozione dei prodotti tipici locali , nello specifico la Pesca di Leonforte, la fava larga e gli altri prodotti tipici del territorio;
 - e. Altri eventi legati allo sviluppo socio economico del territorio;
 - f. contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro, nella musica e nelle arti figurative, l'artigianato come forme espressive e strumenti altamente qualificati a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili;
 - g. produrre, distribuire ed ospitare eventi culturali per le nuove generazioni, caratterizzati da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio artistico, alla creazione di nuove opere e alla multimedialità;
 - h. ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni, letture ad alta voce, ecc.) nel campo del teatro, delle arti e della cultura in genere, di natura enogastronomica , di carattere canoro legati alla tradizione locale, anche itineranti nell'ambito nazionale ed

internazionale, in armonia con le istituzioni italiane ed estere, in cui vengano presentati ed approfonditi eventi di rilievo in campo teatrale e culturale, operando anche scambi e collaborazioni – in termini di coproduzione, di progetti e di iniziative e di ospitalità – con analoghe strutture ed istituzioni nazionali ed estere, con particolare attenzione ai paesi europei.

3. Per svolgere le attività suddette, la Fondazione potrà gestire, in collaborazione con gli enti territoriali e gli organismi di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o privati per la realizzazione e la presentazione delle attività coerenti con i propri fini istituzionali.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:
2. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;
3. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
4. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice;
5. istituire premi, borse di studio;
6. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
7. gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi;
8. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia la disponibilità;
9. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
10. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
11. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
12. svolgere, direttamente ed indirettamente, attività di accoglienza e supporto al pubblico, sia in

teatro che negli altri luoghi dove si svolge la propria attività, anche a carattere commerciale, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi di caffetteria, ristorazione, merchandising, organizzazione di feste ed eventi, promozioni pubblicitarie di prodotti, etc.;

13. concedere in uso e/o locazione gli spazi dei beni immobili in disponibilità a qualunque titolo della Fondazione. □ Considerata la natura strumentale e non prevalente delle suddette attività, gli eventuali proventi da esse derivanti sono destinati al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dal Fondatore;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) alle elargizioni fatte da soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con decreto Sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi concessi dal Fondatore;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali. □ La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, Statuto o regolamento perseguano finalità analoghe alle proprie.

Articolo 7

Componenti della Fondazione

I componenti della Fondazione si dividono in:

- b) Fondatori Istituzionali
- c) Partecipanti.

Articolo 8

Fondatori Istituzionali

Sono Fondatori Istituzionali il comune di Leonforte il quale si impegna a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.

Articolo 9

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Fondatore.
2. A mero esempio esplicativo possono ottenere la qualifica di partecipanti le confraternite locali, associazioni culturali, turistiche e di promozione del territorio, artistiche, sportive, consorzi e cooperative di produttori e/o loro associazioni
3. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.
6. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.
7. I partecipanti svolgono le loro funzioni presso la Fondazione tramite i loro rappresentanti legali o loro delegati.

Articolo 10

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - c) apertura di procedure di liquidazione;
 - d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del presente Statuto non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 11

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) la Consulta dei Partecipanti, ove istituita
 - d) il Revisore Legale dei Conti
 - e) il Direttore
2. I componenti degli Organi non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.
4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.

Articolo 12

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e cura le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Fondazione e di singole iniziative.
3. In particolare, spetta al Presidente:
 - predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
 - adottare, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone, senza indugio, alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento;
 - curare il buon andamento complessivo della Fondazione.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente stesso ovvero dal Consigliere più anziano.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Sindaco del Comune di Leonforte

La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (quote rosa).

3. Essi restano in carica cinque anni successivi alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta.

4. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

5. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza in ossequio alle direttive impartite dal Fondatore. In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre il piano strategico triennale ed approvare il programma artistico annuale degli eventi predisposto, ove nominato, dal Direttore Artistico. In mancanza il programma dovrà essere concordato con il Sindaco o suo delegato e in collaborazione con i settori del Comune competenti per materia.
- b) approvare i regolamenti della Fondazione;
- c) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) nominare, con votazione a maggioranza assoluta, il Direttore Artistico, previo parere vincolante ed obbligatorio del Fondatore Comune di Leonforte;
- e) istituire Comitati di progetto;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g) proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;

- h) proporre al Comune di Leonforte lo scioglimento, ove necessario, della Fondazione;
- i) individuare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, definendone le funzioni, i compiti, le responsabilità, la relativa dotazione organica ed i limiti della capacità di spesa.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di ventiquattro ore.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Fondatore alle designazioni e nomine del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Consulta dei Partecipanti

1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 11 che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione conferisce a ciascun Partecipante il diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti.

4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

5. Ciascun Partecipante ha diritto a un voto proporzionale al valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso, secondo quanto stabilito in sede di ammissione dal Consiglio di amministrazione.

6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti o via PEC, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La convocazione precisa per ogni riunione il numero di voti spettante a ciascun Partecipante.

8. La Consulta dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro Consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.

9. La Consulta dei Partecipanti esprime pareri e formula proposte per l'attività della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi; la Consulta designa a maggioranza assoluta dei suoi membri

un delegato che partecipa , senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione .

Articolo 15

Direttore

Il Direttore è nominato dal Sindaco ed è scelto tra dipendenti comunali di cat D ,titolari di posizione organizzativa, di comprovata esperienza e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono. Cura ,altresì, la gestione amministrativo-contabile dell'ente , dirige il personale che presta servizio a qualunque titolo presso la Fondazione. Al Direttore spetta a carico del Comune una integrazione sino ad un massimo del 30% del compenso di posizione organizzativa in godimento all'atto della nomina. Al Direttore non spetta alcun altro compenso a qualunque titolo , fatti salvi i rimborsi per missioni e trasferte , vitto e alloggio effettuati nell'interesse della fondazione. Per lo svolgimento delle attività il dipendente è considerato regolarmente in servizio.

Articolo 16

Direttore Artistico

1. Il Consiglio di Amministrazione , qualora lo ritenga necessario , nomina il Direttore Artistico, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo. L'incarico di Direttore Artistico può essere rinnovato una sola volta. Compete al Direttore Artistico individuare e proporre i programmi, i progetti ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, entro i limiti di budget e di programma deliberati dal Consiglio di amministrazione .

2. Il Direttore Artistico è tenuto a predisporre annualmente il programma artistico della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato.

3. In tale ambito il Direttore Artistico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, individua le iniziative culturali, artistiche ed i progetti formativi e speciali utili alla migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali.

4. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale, con particolare competenza nelle attività statutarie della Fondazione.

5. Per l'individuazione del Direttore Artistico il Consiglio di Amministrazione attiverà procedure di selezione ad evidenza pubblica.

6. In sede di prima applicazione , le funzioni di Direttore artistico potranno essere svolte anche da dipendenti comunali in possesso di idonea preparazione in materia . In tali casi potrà essere prevista una indennità di funzione a carico del Bilancio della Fondazione.

Articolo 17

Revisore Legale dei Conti

1. Le funzioni di Revisore Legale dei Conti è svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune o ove previsto dal revisore Unico. Il Revisore Legale dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo le relazioni di competenza, ed effettua verifiche di cassa.

2. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore informa immediatamente il Presidente, il quale è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Amministrazione, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Tale informazione dovrà essere inviata per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Leonforte

Articolo 18

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 19

Scioglimento

1. Il Consiglio Comunale di Leonforte, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria motivata iniziativa, delibera lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore.

2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Leonforte.

3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.